



coordinamento a cura di:



Regione Molise



Provincia di Campobasso



Comune di Campobasso

www.alicomunimolisani.it

e-mail: redazione@alicomunimolisani.it

PROVINCIA di CAMPOBASSO

Capitolato speciale d'oneri per la fornitura di cancelleria e carta per fotocopie

Art. 1 - Definizioni

Convenzione: l' Atto sottoscritto tra la Provincia di Campobasso in qualità di referente per il *Servizio n. 23 – Gestione centralizzata degli acquisti* di ALIComuniMolisani ed il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario nella procedura concorsuale di cui al presente Capitolato, che sottoscrive la Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire le Richieste di Fornitura quali saranno inoltrate dai Comuni della provincia di Campobasso aderenti ad ALI Comunimolisani;

Ordinativo di Fornitura: il documento, che assume valore contrattuale, disponibile sui Siti: www.provincia.campobasso.it e www.alicomunimolisani.it con il quale i Comuni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Art. 2 –Oggetto della fornitura

Forma oggetto dell'appalto la fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotocopie, nonché la prestazioni dei servizi connessi, suddivisa nei lotti di seguito indicati all'art. 5,aggiudicabili anche separatamente, a favore dei Comuni appartenenti al territorio della provincia di Campobasso aderenti all'iniziativa ALIComuniMolisani e della Provincia di Campobasso, che in qualità di referente di ALIComuniMolisani potrà acquisire il materiale oggetto della presente fornitura.

La fornitura viene disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Campobasso e dal Fornitore che risulterà aggiudicatario nella procedura concorsuale in oggetto. La Convenzione assume valore di < contratto aperto > : il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre i Comuni e la Provincia di Campobasso inoltreranno le richieste di fornitura durante il periodo di validità della Convenzione.

I Comuni aderenti ad ALIComuniMolisani hanno sottoscritto con la Provincia di Campobasso un accordo che stabilisce le condizioni di legittimazione e modalità operative per l'utilizzo di servizi offerti, in cui viene stabilito che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i Comuni della Regione Molise aderenti ad ALI ComuniMolisani ed il Fornitore.

La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Provincia nei confronti del Fornitore per mancato rispetto delle condizioni ivi previste da parte dei Comuni, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dai singoli Comuni della Regione Molise con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, di natura contrattuale e fonti di obbligazioni.

Il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dai Comuni contraenti, obbligandosi a fornire i prodotti di cui **all'Allegato "A" e nei cataloghi illustrati contenente tutti i prodotti commercializzati**, nella misura richiesta dai Comuni stessi.

Il Fornitore non potrà vantare alcun diritto di esclusiva per la presente fornitura, potendo i Comuni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, procedere ad acquisti presso soggetti terzi diversi.

Art.3- Utilizzazione della Convenzione

I Comuni abilitati ad utilizzare la Convenzione, che hanno aderito ad ALI ComuniMolisani, verranno comunicati all'aggiudicataria. I Comuni utilizzano la Convenzione mediante Ordinativo di Fornitura da parte del soggetto autorizzato a produrre ordini di acquisto per conto del Comune medesimo al Fornitore, dandone notizia alla Provincia.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione ad ordini emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la Provincia è sollevata da ogni obbligo in merito alla fornitura.

I singoli contratti di fornitura con i Comuni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura, contenenti: luogo di consegna, descrizione (codice articolo/nome commerciale/tipologia), quantità (numero pezzi/confezioni-risme/pallet/carico completo), importo comprensivo di IVA, referente per la consegna.

Gli ordini possono essere inoltrati anche mediante l'utilizzo di appositi "form" che saranno disponibili sul sito di ALI Comunimolisani. Gli utenti dovranno stampare l'Ordinativo di Fornitura, firmarlo ed inviarlo al Fornitore tramite servizio postale, fax o posta elettronica.

Il Fornitore è tenuto a dare conferma, dell'avvenuta ricezione dell'Ordinativo di Fornitura direttamente al Comune contraente entro le 24 ore successive, comunicando contestualmente la data prevista per la consegna della merce, confermandone l'importo complessivo.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura che contengano un valore della fornitura di almeno Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa.

Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della merce ordinata, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità al Comune richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso il Comune ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal proprio ordine secondo le modalità previste nel successivo articolo 17.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Provincia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Art. 4- Durata

La Convenzione avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 5- Caratteristiche tecniche

Lotto 1)- cancelleria –

Il materiale di cancelleria dovrà corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche richieste, quali la marca e il modello (eventualmente il colore se indicato), come specificato **nell'Allegato "A" e nei cataloghi illustrati presentati in sede di offerta contenente tutti i prodotti commercializzati.**

I prodotti descritti nell'Allegato "A" sono stati selezionati tra quelli di più largo consumo presso le Pubbliche Amministrazioni e le marche ed i modelli sono stati individuati valutando le caratteristiche tecniche di ogni prodotto, reputandoli tali da soddisfare gli standard qualitativi dei destinatari. Per tutti i prodotti per i quali è prevista la scelta tra più variabili si è tenuto conto della maggiore aderenza con prodotti similari già in uso presso le Amministrazioni e della maggiore comparabilità possibile tra modelli di marche diverse del medesimo prodotto, ritenendo quelle individuate sufficientemente equiparabili tra loro.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento, nonché rispondere a caratteristiche di fabbricazione approvate dalla Comunità Europea, come da autocertificazione prodotta dal concorrente.

Qualora l'aggiudicatario, nel corso della durata del contratto, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara e/o compresi del catalogo illustrato si trovi ad essere fuori produzione e/o di difficile reperibilità, lo

stesso è autorizzato a sostituire il/i prodotto/i mancante/i, previa autorizzazione del Comune.

Tutte le tipologie di cancelleria offerte dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutte le confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare esattamente le marche scelte tra quelle indicate in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di confezione.

Le marche indicate sulle confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. Tutti i prodotti dovranno poter essere ordinati a singola confezione.

L'aggiudicataria si impegna a rendere disponibile sul sito www.alicomunimolisani.it o sul proprio sito web:

- Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, la confezione minima ordinabile e relativo prezzo;
- Catalogo di tutti i prodotti commercializzati;
- Aggiornamento Listino prezzi informatizzato.

Lotto 2)- carta per fotocopie-

La carta per fotocopie in risme (naturale, formato A4 e A3, ecologica formato A4) dovrà corrispondere alle tipologie e alle caratteristiche tecniche ed ai parametri richiesti, come di seguito precisato.

La carta in risme offerta dovrà essere garantita per un sicuro funzionamento con fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo in fronte e retro, inoltre, deve essere assolutamente uniforme con un buon taglio e priva di spolvero.

Le marche e le specifiche tecniche della carta in risme offerte saranno individuate dal concorrente e dovranno corrispondere alle tipologie richieste nel rispetto dei parametri minimi e indispensabili di seguito stabiliti.

La carta in risme oggetto della fornitura deve essere prodotta da Cartiere con processi di fabbricazione approvati dalla Comunità Europea, come da autocertificazione prodotta dal concorrente.

La carta in risme, naturale, riciclata ed ecologica e le risme/confezioni dovranno essere chiaramente identificate dalla descrizione e dalla marca del prodotto. Tutte le tipologie di carta offerte dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezionamento alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Tutte le risme/confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare esattamente le marche indicate in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di risma/confezione. Le marche indicate sulle risme/confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. Tutte le tipologie di carta in risme non dovranno essere ordinabili a singola risma ma solo a scatole.

La carta dovrà essere di formato A4 e A3 e dovrà essere impacchettata in risme da 500 fogli l'una, confezionate in scatole (box) da 5 risme ciascuna. Le risme di carta devono essere imballate con materiale riciclabile in grado di garantire il mantenimento delle caratteristiche tecniche di fabbricazione.

I pallet di carta si intendono composti da:

240 risme (48 scatole) per un bancale formato A4

120 risme (24 scatole) per un bancale formato A3

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

CARTA NATURALE

La Carta naturale offerta dovrà essere carta bianca, fabbricata con il 100% di cellulosa vergine, idonea per riproduzioni in bianco/nero e a colori, garantita per uso anche retro/verso.

La cellulosa impiegata dovrà essere originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientalmente sostenibile, come da autocertificazione rilasciata dal concorrente concernente la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento.

I processi di sbiancamento della carta offerta dovranno essere effettuati senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta di tipo ECF – Elemental Chlorine Free) e/o senza l'utilizzo di cloro (carta di tipo TCF – Totally Chlorine Free).

La carta naturale offerta dovrà essere identificata attraverso il nome commerciale ed il codice aziendale della ditta produttrice. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono quelle di seguito indicate:

CARTA IN RISME NATURALE - FORMATO A4 e A3

Grammatura 80 gr/mq +/- 2 gr/mq UNI EN ISO 536

Spessore 104 micron +/- 4 micron UNI EN 20534

Grado di bianco ISO >= 102% // UNI 7623

Opacità su fondo carta >= 90% // UNI 7624

Umidità <= 4,5% // ISO 20287

CARTA ECOLOGICA

La carta ecologica offerta dovrà essere carta a superficie naturale idonea per riproduzioni in bianco/nero e a colori e garantita per uso retro/verso. La carta ecologica offerta dovrà essere identificata attraverso il nome commerciale ed il codice aziendale della ditta produttrice. Le caratteristiche tecniche minime richieste sono quelle di seguito indicate:

CARTA IN RISME ECOLOGICA - FORMATO A4

Grammatura 75 gr/mq +/- 3 gr/mq UNI EN ISO

Spessore 105 micron +/- 4 micron UNI EN 20534

Grado di bianco ISO >= 110% // ISO 2470

Umidità <= 4% // ISO 20287

Art. 6 – Condizioni della fornitura ed obbligazioni specifiche del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto della Convenzione sottoscritta, restando espressamente inteso che ciascun Comune potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura emesso.

Sono a carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri derivanti da norme entrate in vigore successivamente ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni o della Provincia.

Il Fornitore si impegna espressamente a garantire e tenere indenne la Provincia, i Comuni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dei Comuni dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con i Comuni stessi. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dei Comuni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai Comuni e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dei Comuni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Resta espressamente inteso che la Provincia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti degli altri Comuni. Inoltre, ogni Comune potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascun Comune.

Art. 7- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art.8 -Modalità-Termini di esecuzione – Verifica della fornitura -Resi

Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nelle stesse. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore ed il singolo Comune.

In esecuzione di ciascuna Richiesta di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna in porto franco al piano, o al magazzino, del Comune dei beni oggetto del contratto entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, il Comune potrà applicare le penali di cui al successivo articolo 11.

All'atto di ogni consegna il personale del Comune richiedente potrà effettuare la verifica a campione della merce. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La qualità e quantità potranno essere accertate dal Comune in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il Comune potrà applicare le penali di cui al successivo articolo 11.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità, l'Amministrazione potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via fax il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione degli prodotti difformi. Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovranno essere effettuati senza alcun onere per l'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste.

Art. 9- Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal singolo Comune in forza degli Ordinativi di Fornitura, che riportano di volta in volta le quantità richieste, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari/costo confezione (al netto di IVA) al netto dello sconto offerto in sede di gara.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato Speciale.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dei Comuni.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e delle Richieste di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 10-Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dai Comuni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, vigente in materia, con il riferimento alla Convenzione stipulata ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce. Le fatture dovranno essere intestate e spedite al Comune contraente.

Il pagamento verrà disposto direttamente dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la modalità di pagamento indicata dal Fornitore.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dai Comuni e/o dalla Provincia, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 11-Penali

Per ogni decade di ritardo maturata, non imputabile al Comune richiedente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, il Comune Contraente applicherà al Fornitore una penale calcolata in ragione di 1%(uno per cento) sul corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni decade di ritardo maturata, non imputabile al Comune richiedente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la sostituzione dei prodotti, il Comune Contraente applicherà al Fornitore una penale calcolata in ragione di 2% (due per cento) sul corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi i Comuni Contraenti, ovvero la Provincia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi ad essa connessi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dal singolo Comune contraente e/o dalla Provincia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune contraente, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora il ritardo ecceda i 30 giorni il Comune contraente e/o la Provincia hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, commettendo la fornitura a terzi, in danno della Ditta rivalendosi sulla cauzione prestata ove sufficiente o agendo per risarcimento danni.

Art. 12 – Sistema di appalto.

La scelta del Fornitore seguirà mediante procedura negoziata per singolo Lotto, invitando gli iscritti all'Albo Fornitori nelle seguenti categorie merceologiche:

Lotto 1- Categoria 16 Cancelleria- (articoli tecnici,articoli di cancelleria,materiale di consumo per apparecchiature)- classe I –

Lotto 2- Categoria 17 -Carta e prodotti cartacei (carta fotocopie,cartoncini e carte speciali,scatole,materiale vario) – classe I –

L'aggiudicazione sarà effettuata con le modalità di cui agli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 a favore del prezzo più basso, espresso in termini di prezzo complessivo più basso dato dalla sommatoria dei prezzi offerti per i prodotti nelle quantità indicate nel modulo offerta.

L'offerta rimane vincolata per 180 giorni ed eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi (leggi sconto applicato), in aumento e/o in diminuzione, saranno valutate e prese in considerazione con le modalità di seguito precisate:

- Materiale di cancelleria e Carta in risme: non prima di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il valore della fornitura stimato in: **Lotto 1 - € 12.000,00 - Lotto 2 - € 45.000,00 (IVA esclusa)** si intende presunto, potendo variare in diminuzione ovvero in aumento senza che l'aggiudicataria possa vantare diritti alcuni al rispetto del controvalore all'offerta formulata. Oneri per la sicurezza pari a Zero.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

L'aggiudicazione definitiva non tiene luogo del contratto che verrà formalizzato mediante sottoscrizione della Convenzione Quadro.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per l'Ente è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 13-Cauzione definitiva

Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Provincia di Campobasso pari a € 1.200,00 per il Lotto 1 ed ad € 4.500,00 per il Lotto 2.

La cauzione, prestata ai sensi e per l'effetto dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.

Art. 14- Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, il Comune acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali del Comune, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità del Comune medesimo se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 15-Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia, nonché i Comuni, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 -Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione previsti dai contratti di fornitura e della presente Convenzione, i Comuni e la Provincia potranno risolvere rispettivamente gli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.

Art. 17-Recesso

La Provincia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

I Comuni hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

In caso di recesso il Fornitore deve continuare a garantire il servizio fino al momento del subentro di un nuovo Fornitore individuato dalla Provincia, assicurando che ciò non comporti danno alcuno per i Comuni contraenti.

In caso di recesso dei Comuni il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 18 - Danni e responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni e/o Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 19-Divieto di subappalto, cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di sub appaltare, cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità degli atti stessi.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Comune debitore..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, i Comuni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto le singole Richieste di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 20-Responsabile della Fornitura

All'atto della stipula della presente Convenzione il Fornitore si obbliga a nominare un Responsabile della Fornitura che sarà il Referente nei confronti della Provincia, nonché di ciascun Comune Contraente ed agirà in nome e per conto del Fornitore.

Art. 21-Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione è devoluta al Foro di Campobasso.

Le controversie che dovessero insorgere in merito ai singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e il Comune contraente è devoluta al Foro di appartenenza dei Comuni stessi.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi.

Art. 22- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti ed i Comuni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Art. 23- Oneri fiscali e spese contrattuali

La Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri per le spese contrattuali. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA.